

DELIBERAZIONE NR. 654 DEL 15/05/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO CON IL COMUNE DI STROZZA PER L'UTILIZZO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE TEMPORANEA DELLA CASA DI COMUNITA' DI SANT'OMOBONO TERME (BG).

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. MAURO MORENO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- l'ASST è impegnata, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a riorganizzare la rete di medicina territoriale e specificamente, per quanto d'interesse ai fini del presente atto, a dar corso all'attivazione e alla gestione di "case ed ospedali di comunità" secondo le disposizioni di cui al D.L. n. 59/2021, convertito in legge n. 101/2021 (attuativo del piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nonché della L.R. n. 22/2021 e disposizioni regionali conseguenti (tra cui DGR XI/5195 del 06.09.2021; DGR XI/5373 dell'11.10.2021, DGR XI/6080 del 07.03.2022);
- l'ASST, con DGR n. XI/6426 del 23.05.2022 "Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC", è stata individuata quale soggetto attuatore per l'intervento di realizzazione, fra gli altri, della Casa di Comunità (CdC) di Sant'Omobono Terme (BG) sita in via Vanoncini n. 20, di proprietà di questa ASST;

Considerato che durante l'intera esecuzione del sopracitato intervento, i cui lavori sono stati già appaltati, non sarà possibile, per ragioni di sicurezza, espletare alcuna attività nella sede di Sant'Omobono Terme;

Dato atto che:

- l'Amministrazione Comunale di Strozza, per tramite del Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ASST Papa Giovanni XXIII, ha messo a disposizione dell'ASST un immobile di proprietà attualmente non utilizzato ubicato in via Roma n. 1 a Strozza (BG), censito al Catasto Fabbricati al foglio 11 mappale 2910, di superficie lorda pari a circa mq 815, quale sede temporanea della CdC fino alla conclusione del sopracitato intervento edilizio;
- l'ASST, a seguito di sopralluogo congiunto e acquisita la necessaria documentazione tecnica, ha ritenuto l'immobile idoneo a ospitare la sede temporanea della CdC;
- il Comune si è reso disponibile a concedere a titolo gratuito all'ASST il sopracitato immobile per l'intera durata dei lavori nella sede di Sant'Omobono Terme;

Ritenuto di stipulare con il Comune di Strozza il contratto di comodato d'uso gratuito, di cui all'allegato A, per l'utilizzo dell'immobile di via Roma n. 1 in Strozza, dove trasferire temporaneamente la sede della Casa di Comunità di Sant'Omobono Terme;

Precisato che il predetto accordo prevede tra l'altro:

- la decorrenza del contratto dalla data di sottoscrizione e il relativo termine con l'ultimazione dei sopracitati lavori di realizzazione della CdC di Sant'Omobono Terme, con possibilità di rescissione anticipata;
- il rimborso al Comune delle spese di gestione ordinaria dell'immobile;
- l'esecuzione a cura e spesa dell'ASST delle opere di manutenzione straordinaria necessarie all'adeguamento dei locali alle proprie necessità;

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Roberto Fratus, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la SC Gestione tecnico patrimoniale;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di approvare e di sottoscrivere con il Comune di Strozza il contratto di comodato d'uso gratuito di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, per l'utilizzo dell'immobile di proprietà comunale di via Roma n. 1 in Strozza (BG) da adibire a sede temporanea della Casa di Comunità di Sant'Omobono Terme durante l'esecuzione dell'intervento finanziato dal PNRR;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'arch. Roberto Fratus, collaboratore tecnico professionale in servizio presso la SC Gestione tecnico patrimoniale;
3. di incaricare la SC Gestione tecnico patrimoniale per gli ulteriori adempimenti conseguenti il presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Locati

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

Il **Comune di Strozza**, con sede legale in Strozza, Via Roma n. 7, C.F. n. e P. I.V.A. n. 00727670168, legalmente rappresentato dal Sig. Riccardo Cornali, nato a Strozza (BG) il 23/12/1954, nella qualità di Sindaco, che agisce in esecuzione del Comune di Strozza, domiciliato per la carica in Strozza, Via Roma n.7 (di seguito anche “**Comune**” o “**Comodante**”)

E

l’**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII**, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, C.F. e P. I.V.A. n. 04114370168, in persona del Direttore f.f. della SC Gestione tecnico patrimoniale pro tempore arch. Alessandro Frigeni, nato a Bergamo (BG) il 07.09.1977, munito degli occorrenti poteri, domiciliato per la carica in Bergamo, Piazza OMS n. 1, in forza della delega attribuita con delibera n. 541 del 30.03.2022 (di seguito anche “**ASST**” o “**Comodatario**”), di seguito, congiuntamente definiti anche le “**Parti**” e, ciascuna, la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

a) l’ASST è impegnata, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, a riorganizzare la rete di medicina territoriale e specificamente, per quanto d’interesse ai fini del presente atto, a dar corso all’attivazione e alla gestione di “case ed ospedali di comunità” secondo le disposizioni di cui al D.L. n. 59/2021, convertito in legge n. 101/2021 (attuativo del piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nonché della L.R. n. 22/2021 e disposizioni regionali conseguenti (tra cui DGR XI/5195 del 6/09/2021; DGR XI/5373 dell’11/10/2021, DGR XI/6080 del 7/03/2022);

- b) l'ASST, con DGR n. XI/6426 del 23.05.2022 "Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC", è stata individuata quale soggetto attuatore per gli interventi di realizzazione, fra gli altri, della Casa di Comunità (CdC) di Sant'Omobono Terme;
- c) durante l'intera esecuzione del sopracitato intervento, i cui lavori sono stati già appaltati, non sarà possibile per ragioni di sicurezza espletare alcuna attività nella sede di Sant'Omobono Terme;
- d) l'ASST ha chiesto al Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ASST Papa Giovanni XXIII la disponibilità di immobili nel territorio limitrofo al fine di trasferirvi i propri servizi fino alla conclusione del sopracitato intervento edilizio;
- e) l'Amministrazione Comunale di Strozza, per tramite del Presidente della Conferenza dei Sindaci dell'ASST Papa Giovanni XXIII, ha proposto di mettere a disposizione dell'ASST un immobile ubicato in via Roma n. 1 a Strozza (BG), attualmente non utilizzato. L'immobile in questione è la scuola primaria del paese, in quanto il numero d'iscrizioni nell'anno 2024 non ha ricevuto il quorum per mantenere attivo il sito adibito a scuola primaria; quorum che potrebbe essere raggiunto negli anni futuri ma al momento le previsioni, basate sui dati dell'anagrafe, ne escluderebbero la possibilità di riattivare il polo per l'anno 2025 - 2026 in quanto non ci sarebbe un numero d'alunni necessario.
- f) l'ASST, a seguito di sopralluogo congiunto ed acquisita la necessaria documentazione tecnica, ha ritenuto l'immobile idoneo all'espletamento temporaneo dell'attività della CdC;

- g) il Comune si è reso disponibile a concedere in comodato d'uso gratuito all'ASST il sopracitato immobile per l'intera durata dei lavori nella sede di Sant'Omobono Terme, a condizione che l'ASST esegua a propria cura e spesa le opere di manutenzione straordinaria necessarie all'adeguamento dei locali alle proprie necessità;
- h) il Comune di Strozza, con Delibera di Giunta n. ___ del __.__.2024, e l'ASST Papa Giovanni XXIII, con delibera n. ___ del __.__.2024, hanno approvato la sottoscrizione del presente contratto di comodato;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come sopra individuate si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e contribuiscono alla sua interpretazione.

Art. 2 - Oggetto

Il Comune di Strozza concede in comodato d'uso gratuito all'ASST Papa Giovanni XXIII, che accetta, l'immobile di proprietà comunale situato in via Roma n. 1 a Strozza (BG), censito al Catasto Fabbricati al foglio 11 mappale 2910, di superficie lorda pari a circa mq 815 e suddiviso in piano seminterrato, terra e primo, il tutto come riportato nelle planimetrie dell'Allegato A.

L'ASST accetta i locali dell'immobile sopra riportato (di seguito anche i "Locali") nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, avendone preso visione con appositi sopralluoghi, e dichiara che gli stessi sono stati trovati in buono stato di manutenzione, sono esenti da vizi e difetti che ne diminuiscano il godimento e sono idonei all'uso.

Il comodato viene concesso al Comodatario per i Locali sopra riportati affinché li

utilizzi con la dovuta diligenza esclusivamente per l'espletamento delle attività della Casa di Comunità.

Il Comodatario è autorizzato ad apportare, secondo le proprie esigenze, modifiche e migliorie allo stato attuale dei beni concessi con il fine di adeguarli allo svolgimento delle proprie attività, purché vengano eseguite a cura e spese dello stesso e vengano preventivamente autorizzate dalla proprietà. Tra gli interventi che l'ASST intende eseguire si elencano: integrazione dell'impianto elettrico esistente, installazione di montascale per ottenere l'accessibilità del piano primo, opere edili di compartimentazione ai fini del rispetto della normativa antincendio.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, sarà a carico del Comodatario ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile e penale.

Art. 3 - Durata e cessazione del comodato

Il presente contratto di comodato d'uso gratuito **decorre dalla data di sottoscrizione e termina con l'ultimazione dei lavori di realizzazione della Casa della Comunità di Sant'Omobono Terme**, prevista entro il 31.03.2026.

Al termine di tale data il contratto risulterà obsoleto e dovrà essere ridiscusso tra le parti un nuovo contratto, con un preavviso di almeno mesi 3 (tre).

Al termine del comodato, il Comodatario dovrà restituire al Comodante i Locali liberi da persone e cose (ad eccezione degli arredi forniti dal Comodante), nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione in comodato, congruamente con il normale deperimento d'uso. Viene fatto salvo il diritto del Comodante di ritenere gratuitamente ogni opera autorizzata ed eseguita dal Comodatario o di richiedere, nella condizione in cui queste non siano state autorizzate dal Comune, la messa in pristino a spese e cura della stessa ASST.

Le Parti convengono espressamente che il contratto potrà cessare, inoltre, per

giustificato motivo sopravvenuto unilateralmente o consensualmente da una o più Parti, la quale provvederà a trasmettere la comunicazione di rescissione all'altra Parte mediante PEC con un preavviso di almeno mesi 3 (tre). In tale ultimo caso, il Comodatario dovrà restituire i Locali al Comodante al termine del periodo convenuto, senza poter vantare alcun diritto di indennizzo.

Art. 4 - Obblighi del Comodatario

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire gli immobili di cui all'articolo 2 ricevuti in comodato, obbligandosi ad utilizzarli esclusivamente per l'uso convenuto a pena di immediata risoluzione del presente contratto, così come previsto nel successivo articolo 6. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto il Comodatario assume, in via esclusiva, l'obbligo di custodia dei Locali sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del codice civile.

Il Comodatario, previo congruo preavviso, dovrà consentire al Comodante di accedere ai Locali per ispezioni, interventi manutentivi e verifiche strutturali/impiantistiche in ogni momento, anche tramite soggetti terzi.

Art. 5 - Responsabilità e manleva

Il Comodatario assume ogni responsabilità diretta e indiretta per eventuali danni derivanti a persone e cose, ai prestatori d'opera e/o a terzi in genere, che utilizzino o accedano agli immobili, manlevando espressamente il Comodante da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole per qualsivoglia motivo e/o ragione e/o derivante dal mancato rispetto di norme, leggi e/o regolamenti vigenti, provocati da parti ed accessori degli immobili diverse da strutture murarie / impianti in esse conglobati, o provocati da attività svolta nei locali, o da sostanze / macchinari presenti nell'immobile, o da incendio / spandimento d'acqua che non abbiano origine da strutture murarie o da impianti in esse conglobati. Il Comodatario si impegna, inoltre,

ad avvisare il Comodante dell'esistenza di un'eventuale situazione di pericolo che possa cagionare danni a cose e/o persone.

A tale riguardo, il Comodatario si obbliga, sin d'ora, a tenere indenne e manlevato il Comodante da qualsiasi pretesa risarcitoria o di altra natura che dovesse essere mossa nei suoi confronti da terzi in genere e/o da persone che abbiano accesso ai Locali, sia di natura civile, amministrativa e/o penale, per qualsivoglia motivo, ragione e/o causa. Il Comodatario espressamente si obbliga a fornire al Comodante, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, copia di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a persone, compresi anche i prestatori d'opera, o a cose derivanti dalla conduzione degli immobili, ivi compreso il rischio locativo, incendio e scoppio del fabbricato.

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile le Parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario utilizzi i Locali per uso diverso da quelli pattuiti, nel caso in cui esegua lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie o senza aver informato il Comodante, ovvero violi le disposizioni del successivo art. 8 inerenti le modalità di cessione, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 7 - Oneri e spese

Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione dei servizi relative ai Locali competono al Comodatario.

Il Comodante (Comune), vista la transitorietà dell'attività di ASST presso i Locali, si fa anticipatamente carico delle spese di gestione delle UTENZE (gas-metano, energia elettrica ed acqua) e provvederà a chiederne il rimborso al Comodatario con cadenza trimestrale. Si specifica che la quota di energia elettrica prodotta dall'impianto

fotovoltaico, già installato sulla copertura dell'edificio, che verrà utilizzata dall'ASST durante il periodo di validità del presente comodato verrà riconosciuta economicamente al Comune in funzione dei kWh contabilizzati.

Il Comodatario (ASST), invece, si fa direttamente carico delle seguenti spese:

- a) manutenzione ordinaria degli IMPIANTI, delle FINITURE degli immobili e delle AREE ESTERNE (incluse le eventuali aree a verde, i parcheggi, lo sgombero neve ed il trattamento antigelo);
- b) gestione del SERVIZIO DI PULIZIA e SANIFICAZIONE;
- c) gestione della Tassa Rifiuti – TARI.
- d) gestione dell'UTENZA TELEFONICA;
- e) predisposizione e gestione di licenze, concessioni, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro necessario per l'utilizzo di quanto concesso o inerenti all'esecuzione di eventuali lavori nei Locali derivanti da specifiche esigenze del Comodatario.

Il Comodatario si impegna ad assumere le spese relative all'arredamento che si rendesse eventualmente necessario e all'uso delle apparecchiature telefoniche e informatiche per i Locali occupati dai propri operatori.

Il Comodante si fa carico degli interventi di natura straordinaria.

Tutte le spese inerenti e/o conseguenti al presente atto, sono e saranno a carico del Comodatario, comprese quelle di bollo e di registrazione.

Il comodatario (ASST) si assicura di garantire entro 6 mesi dalla firma del presente contratto un servizio per il trasporto degli utenti che usufruiscono dei servizi della CdC, attivo nei giorni e nelle fasce orarie di maggiore affluenza, con il fine ultimo di ridurre il transito dei veicoli sul territorio comunale considerando la scarsa disponibilità di parcheggi nell'area limitrofa all'immobile comunale ubicato in Via Roma 1 e la vicinanza di altri edifici comunali quali cimitero, comune, campo

sportivo frequentati assiduamente dalla popolazione locale.

Art. 8 - Cessione del contratto

Il comodato di cui al presente atto è, per sua natura, personale e non trasmissibile per alcun titolo. È fatto pertanto assoluto divieto al comodatario di trasferire ad altri il contratto e comunque di cedere o subconcedere in tutto o in parte l'uso o la gestione dei locali.

Art. 9 - Comunicazioni

Le comunicazioni da effettuarsi in esecuzione del presente contratto dovranno avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi (ovvero a quelli che verranno successivamente specificati per iscritto):

Comodante: comune.strozza@pec.regione.lombardia.it

Comodatario: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

Art. 10 - Legge Regolatrice e Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, efficacia, esecuzione, estinzione, interpretazione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione, integrazione dei patti contrattuali, saranno di competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Art. 11 - Patti aggiunti al presente contratto

Qualsiasi, modificazione, impegno e quant'altro in deroga al presente contratto o non previsto nello stesso, deve risultare da atto scritto.

Per tutto quanto non espressamente pattuito si farà riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi in materia.

Art. 12 - Norma finale

Le Parti, dalla data di sottoscrizione del presente atto, dichiarano espressamente la

cessazione di ogni e qualsiasi precedente pattuizione avente ad oggetto la detenzione, utilizzo e/o possesso dei Locali oggetto del presente atto, senza che ciò possa ingenerare conseguenze risarcitorie a carico di alcuna delle Parti; ogni precedente atto, proposta, accordo, si intende così annullato e nullo, superato e comunque privo di efficacia alcuna fra le Parti.

Il presente contratto, le clausole e gli elementi ivi contenuti sono il frutto di specifiche e puntuali trattative tra le Parti le quali hanno compiutamente valutato ciascun impegno ed obbligazione assunta, le onerosità e le conseguenze relative.

Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nel presente contratto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità integrale del contratto medesimo.

Art. 13 - Trattamento dati personali.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano a fare sì che tutti i dati personali, comunque connessi con il presente comodato, siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità amministrative e gestionali inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

Entrambe le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, gli interessati hanno il diritto di esercitare i diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento UE.

Art. 14 - Codice di comportamento

È stato adottato dall'ASST Papa Giovanni XXIII e dal Comune di Strozza un Codice di comportamento quale insieme di valori di etica aziendale. È interesse primario di entrambi i contraenti che tutti coloro che incorrano in relazioni con i medesimi

svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nei rispettivi Codici.

A tal fine, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e si impegnano a osservare i rispettivi Codici disponibili nell'apposita area dei siti internet www.asst-pg23.it e www.comune.strozza.bg.it.

Qualsiasi violazione grave o reiterata dei principi contenuti nei Codici è considerata un inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente accordo e determina la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da ciascuna delle Parti.

Art. 15 - Allegati

Allegato A – “Planimetria degli spazi”.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bergamo,

Comune di Strozza	ASST Papa Giovanni XXIII
Il Sindaco	Il Direttore SC Gestione tecnico patrimoniale
Sig. Riccardo Cornali	Arch. Alessandro Frigeni


Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed in particolare quelle distinte agli articoli dall'1 al 15 e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiarano di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una.

Comune di Strozza	ASST Papa Giovanni XXIII
Il Sindaco	Il Direttore SC Gestione tecnico patrimoniale
Sig. Riccardo Cornali	Arch. Alessandro Frigeni


SC Gestione tecnico patrimoniale
Responsabile del procedimento: arch. Roberto Fratus – tel. 035.2674138

ALLEGATO A - PLANIMETRIA DEGLI SPAZI


Immobile in via Roma n.1 a Strozza (BG)



PIANO SEMINTERRATO



PIANO TERRA



PIANO PRIMO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 690/2024)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO CON IL COMUNE DI STROZZA PER L'UTILIZZO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE TEMPORANEA DELLA CASA DI COMUNITA' DI SANT'OMOBONO TERME (BG).

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 10/05/2024

Il Direttore
Arch. Alessandro Frigeni

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.690/2024

ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO A TITOLO GRATUITO CON IL COMUNE DI STROZZA PER L'UTILIZZO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE TEMPORANEA DELLA CASA DI COMUNITA' DI SANT'OMOBONO TERME (BG).

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	

DIRETTORE SANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Moreno Mauro
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cesa Simonetta
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
